

ALLEGATO 3

Regione Emilia-Romagna – D.G.R. 14 ottobre 2019, n. 1678

“Approvazione direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 2, c. 2, lett. a) della L.R. 29 luglio 2004, n. 19 in materia di riordino dell’esercizio dell’attività funebre e di accreditamento delle imprese funebri operanti in strutture sanitarie pubbliche e private accreditate”

Anche se la D.G.R. qui in oggetto non ne faccia, opportunamente, cenno, essa ha trovato origine nell’emersione di alcuni episodi, riportati dalle cronache, aventi rilevanza penale, in particolare nell’ambito della presenza delle imprese funebri all’interno delle strutture sanitarie od assimilabili; presenza che è connotata da particolari elementi di delicatezza e che, in conseguenza, richiede sempre adeguata attenzione e cura. Pertanto, la Regione (nella fattispecie la prima ad adottare misure volte a prevenire comportamenti indebiti, quando non illegittimi) ha ritenuto di dover intervenire, con tale D.G.R., sia sull’attività funebre, sia sulla fase della presenza delle imprese funebri all’interno delle strutture sanitarie, siano esse pubbliche che private accreditate.

Dal momento che, specie nelle premesse, la D.G.R. fa richiamo alle c.d. norme anticorruzione, richiamandone non solo le norme di legge, ma altresì le indicazioni dell’ANAC, la presente circolare coglie l’occasione per segnalare come l’ANAC abbia, successivamente alla D.G.R. *de quo*, adottato la Delibera 13 novembre 2019, n. 1064 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”, reperibile al link seguente: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?id=8ed911d50a778042061d7a5d0028cba2>

Circa l’attività funebre, la D.G.R. riprende le direttive emanate in precedenza, principalmente, quelle già adottate con le DD.GG.RR. n. 156/2005 e n. 163/2006, integrandole e modificandole. Per la prima, le modificazioni riguardano i punti 1, 2 e 4 dell’Allegato 1, recanti rispettivamente “Autorizzazione all’esercizio dell’attività funebre”, “Requisiti per lo svolgimento dell’attività funebre” e “Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall’attività funebre”, mentre per la seconda le modificazioni sono limitate al capitolo “Sui requisiti che le imprese pubbliche e private devono possedere ai fini dell’autorizzazione”. Si fa rilevare come vengano ora approfonditi alcuni aspetti, in particolare segnalandosi le indicazioni di attuazione dell’art. 16, comma 2 L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 (imprese funebri aventi sede legale fuori dal territorio regionale ed operanti in esso solo occasionalmente), ma anche approfondendo quanto riguarda le situazioni presenti in contesti territoriali svantaggiati o di piccole dimensioni; in entrambi i casi si richiede una maggiore attenzione da parte dei Comuni nella valutazione delle condizioni di svolgimento dell’attività funebre.

Per quanto riguarda la presenza delle imprese funebri all’interno delle strutture sanitarie, od assimilabili, si introducono misure, anche organizzative ma non solo, volte ad assicurare trasparenza e tracciabilità a queste fasi delle prestazioni di servizio (anche assicurando forme di conoscibilità dei soggetti accreditati ad operare), non solo con controlli degli accessi, previ formali accreditamenti, ma anche predeterminando modalità e condizioni, nonché considerando le situazioni in cui l’impresa funebre commissionata dai familiari o altri oggetti a ciò legittimati, si avvalga, per queste fasi di attività, di soggetti terzi.

Si conclude considerando come si sia in presenza delle prime indicazioni che cercano di affrontare il delicato tema della presenza di imprese funebri all’interno dei servizi mortuari (camere mortuarie) delle strutture sanitarie ed assimilabili.